

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 71 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
In riferimento al Verbale n.° 2013/134 CC NAS RG del 12.09.2013

### IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il verbale di contestazione n.° 2013/134 CC NAS RG del 12.09.2013 ore 18,30 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione a carattere igienico sanitario effettuata dal M.A.s. UPS STURIALE Antonio unitamente al M. A.s. UPS ROMANO Giuseppe (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa) e al Dott. Salvatore PARRINO del Distretto Veterinario dell'ASP di Ragusa, in data 10.09.2013 ore 10,00 presso l'Azienda zootecnica con allevamento di cavalli identificata con Codice Aziendale n.° IT009RG336, sita in Ragusa, C/da Maiorana, della Ditta individuale **DI PASQUALE Giovanni, nato a Scicli (RG) il 29.06.1948**, ivi residente presso l'Azienda e dimorante in **Ragusa, Via A. di S. Giuliano n.° 10**;


**Atteso** che il predetto Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità di proprietario e detentore degli equidi ivi allevati, ha violato l'art. 4, comma 7, del D. Lgs 16 febbraio 2001, n.° 29 *"in quanto lo stesso ha omissso di comunicare all'Ente di competenza, entro tre giorni dall'evento, la morte o l'abbattimento di n.° tre cavalli. Infatti, come da banca dati provvisoria BDN e BDE dell'A.I.A. - UNIRE, gli equidi denominati: DICLON microchip 9820091106378999; NATURAL BOY. Microchip 982009106663051 e UMBERTEA, microchip 968000001664421, risultano vivi in azienda. Di fatto tali cavalli non si trovano in azienda e la parte ha riferito che: Diclon, con passaporto ancora in azienda, è deceduto circa 4 anni addietro per malattia, mentre di Natural Boy e Umbertea, senza passaporto in azienda, non ricorda che fine abbiano fatto, verosimilmente sono anch'essi morti in azienda."*

**Considerato** che l'art. 4, comma 7, D. Lgs. n.° 29/2011, oggetto della violazione così recita: *Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore delegato che ometta di comunicare alla APA, AIA, ANA o UNIRE, a seconda della rispettiva competenza, entro tre giorni dall'evento, la morte o l'abbattimento di un equide in luogo diverso dal macello, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa-pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ogni capo.*

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato a mani del trasgressore in data 14.09.2013 ore 09,55 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 900,00 ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati dal Sig. DI PASQUALE Giovanni, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E – 0022565 del 17.10.2013;

**Viste** le controdeduzioni a firma del Luogotenente Giuseppe FARACI, Comandante Int. del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n° E- 0014494 del 17.07.2014;





**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Dott. DIPASQUALE Giovanni, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il Dott. Dipasquale sostanzialmente ammette i fatti contestati, e quindi la violazione sanzionata ma eccepisce in sua difesa l'intervenuta prescrizione della violazione per il decorso inerte del periodo di cinque anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 689/81.

Non dà, però, prova alcuna del periodo di decorrenza del termine necessario ai fini della prescrizione. Anzi per il cavallo Diclon egli asserisce, in un primo momento, in sede di ispezione, essere morto nei quattro anni precedenti salvo poi a rettificare nella memoria difensiva sostenendo, senza darne prova, che la morte dei suddetti cavalli risale "ad oltre 5 anni addietro".

La mancanza di una data certa non consente di accogliere l'eccezione il cui onere probatorio è a carico del ricorrente. Anzi appare improbabile che un evento così grave dopo anni non sia stato ancora comunicato all'Ente di Competenza.

Ciò lascia supporre che l'evento è molto più recente per cui la violazione non è estinta per prescrizione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, della assenza di rischi per la salute pubblica e altre conseguenze della violazione medesima, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. DI PASQUALE Giovanni, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale) €. 150 x 3 capi;

### **INGIUNGE**

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:


Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 450,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonchè la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.



In accoglimento della richiesta di rateizzazione espressa si autorizza il pagamento della sanzione come sopra applicata nella misura massima di 5 rate mensili di €. 113,20.

Dette somme devono essere pagate la prima entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e le successive a regolare cadenza mensile.

Si dispone che il trasgressore provveda mensilmente ad esibire copia dell'attestazione di avvenuto pagamento all'Ufficio Sanzioni di Piazza Igea, 1.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **DI PASQUALE Giovanni**, nato a Scicli (RG) il 29.06.1948, presso il domicilio eletto per il presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Nino Cortese via Natalelli nn 15 – 19 97100 Ragusa in qualità di legale rappresentante dell'Azienda zootecnica con allevamento di cavalli identificata con Codice Aziendale n.° IT009RG336;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa – via Giorgio Perlasca n.° 2- 97100 Ragusa)

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.**

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 26 AGO. 2014

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Maurizio Aricò**

